

BULLETTINO
DELLA DEPUTAZIONE ABRUZZESE
DI STORIA PATRIA

Annata CVII (2016)
[CXXVIII dell'intera collezione]

ESTRATTO

FABRIZIO MARINELLI
GIACINTO DRAGONETTI
E LA COMMISSIONE FEUDALE NAPOLETANA



L'AQUILA

PRESSO LA DEPUTAZIONE

FABRIZIO MARINELLI

GIACINTO DRAGONETTI
E LA COMMISSIONE FEUDALE NAPOLETANA

1. *Un giurista abruzzese nella Napoli dell'illuminismo.*

Giacinto Dragonetti nasce a L'Aquila il 29 novembre 1738 e muore a Napoli il 7 settembre 1818¹: se da un lato è senza dubbio figlio del Settecento e dunque dell'illuminismo, che di quel secolo è la cifra di una Europa di cui Napoli si sente parte integrante, dall'altro egli riesce ad esprimere una visione originale del rapporto tra diritto e storia che in qualche misura lo allontanerà dagli schemi classici del pensiero illuminista meridionale². Quando muore, a ottanta anni, in una Napo-

¹ Su Giacinto Dragonetti si veda, per un inquadramento complessivo, A.M. RAO, *Delle virtù e de' premi: la fortuna di Beccaria nel Regno di Napoli*, in *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa, Convegno di studi per il 250° anniversario della nascita*, Milano, 1990, p. 534 ss; Id., *Esuli. L'emigrazione politica italiana in Francia*, Napoli, Guida, 1992, p. 449 e 574.

² In generale sull'illuminismo napoletano si veda F. VENTURI, *Settecento riformatore*, Vol. V, *L'Italia dei lumi (1764 - 1790)*, 2 tomi, Torino, Einaudi, 1987, 1990; A.M. RAO, *Il Regno di Napoli nel Settecento*, Napoli, Guida, 1983; P. VILLANI, *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Roma-Bari, 1973; *Storia di Napoli* a c. di E. PONTIERI, volume IX, Napoli, 1972; Id., *Il riformismo borbonico nella Sicilia del sette e dell'ottocento*, Roma, Perrella, 1945.

li in cui sono ormai tornati i Borboni, Dragonetti lascia una produzione scientifica significativa di quell'attenzione per i fenomeni sociali, in parte giuridica, in parte storica, in parte economica ed in parte genericamente culturale che si andava manifestando, con singolare percezione del nuovo, proprio in quegli anni. Si tratta di una riflessione profondamente attenta alla storia ed insieme schiettamente originale, che si colloca non a caso in un periodo in cui il pensiero illuminista europeo si incrocia a Napoli prima con il prudentissimo riformismo borbonico, poi con la tragica esperienza repubblicana del '99, quindi con la decisiva avventura napoleonica.

Il pensiero del giovane Dragonetti (che all'epoca aveva solo ventisette anni) ha avuto un notevole risalto all'interno dei circoli culturali europei negli anni immediatamente successivi alla pubblicazione della sua prima opera *Delle virtù e dei premi*³, un libello del 1765 che si inseriva nel contesto illuministico del pensiero di Beccaria e che, se ad una prima impressione poteva apparire ad esso antitetico, in realtà ne costituiva un approfondimento ed uno sviluppo⁴. Al di là dell'immediato interesse per tale opera, che però scontava un giudizio sbrigativamente negativo di Pietro Verri⁵, essa resterà dimenticata (con le isolate eccezioni di Melchiorre Gioia⁶ e Giandomenico Romagnosi⁷ nella prima metà dell'Ottocen-

³ G. DRAGONETTI, *Delle virtù e dei premi*, pubblicato per la prima volta a Napoli in forma anonima nel 1765, quindi l'anno successivo, sempre a Napoli ed a Venezia, con indicazione dell'autore. L'opera viene tradotta in francese nel 1767, in russo, inglese e tedesco nel 1769, in spagnolo e svedese nel 1771 ed in polacco nel 1773; su tali aspetti cfr. S. ZAMAGNI, *Perché tornare a Giacinto Dragonetti*, prefazione alla ristampa del libro *Delle virtù e dei premi*, Roma, 2012, p. 13.

⁴ S. CELLUCCI, *Giacinto Dragonetti. Un geniale giurista del Regno delle Due Sicilie*, Catania-Roma, Benfatto, 2001, p. 6.

⁵ Pietro Verri, scrivendo al fratello Giovanni il 29 aprile 1767, esprimeva il parere che il saggio di Dragonetti fosse "una imitazione molto mal riuscita" dell'opera del Beccaria: cfr. S. ZAMAGNI, *Perché tornare a Giacinto Dragonetti*, cit., p. 14.

⁶ M. GIOIA, *Del merito e delle ricompense*, Lugano, 1832, che già dal titolo dimostra il debito di riconoscenza verso il Dragonetti, il quale comunque cita espressamente l'abruzzese nella prefazione.

⁷ G. ROMAGNOSI, *Elogio storico di Melchiorre Gioia*, in *Florilegio di elo-*

to) sino agli anni Cinquanta del Novecento, quando verrà di nuovo ricordata, ancora una volta in senso negativo, da Benedetto Croce, che addirittura metterà in dubbio l'attribuzione dell'opera al Dragonetti⁸.

Quindi il pensiero del giurista aquilano viene riscoperto in anni più recenti sia sotto il profilo strettamente storico, sia sotto il profilo del suo contributo all'economia cosiddetta "civile", contrapposta alla più classica economia "politica". Sotto il primo profilo, ovvero quello specificamente storiografico, dopo i saggi di Anna Maria Rao già ricordati⁹, che valorizzano in modo sintetico il contributo di pensiero del Dragonetti, e dopo una sintetica ma interessante biografia redatta da Luigi Cepparone¹⁰, sono stati pubblicati due lavori. Il primo è un resoconto autorevole ed articolato di Raffaele Colapietra, che ne descrive la storia familiare nell'ambiente aquilano del Settecento e traccia una prima impressione complessiva dell'opera e del suo Autore¹¹. Il secondo, è una raccolta di lettere che la madre Lucia gli spediva dall'Aquila, tra il 1757 ed il 1758, lettere che forniscono un quadro di sicuro interesse della famiglia Dragonetti e delle relazioni che la circondavano sia a l'Aquila sia a Napoli¹². Sotto il profilo della scienza economica, invece, l'originaria impostazione contenuta nel libro *Delle virtù e dei premi* è stata valorizzata da Stefano Zamagni

quenza italiana, vol. II, Pistoia, 1839, riferendosi all'opera del Dragonetti, parla di un piccolo e succoso volume.

⁸ B. CROCE, *Il libro "Delle virtù e dei premi" del Dragonetti*, in *Aneddoti di varia letteratura*, Bari, 1945, III, pp. 118 – 120, quindi in *Nuove pagine sparse*, Napoli, 1949, p. 235, afferma che "il libretto è alquanto insipido e non offre materia a discorso", e sembrerebbe attribuirlo (infondatamente) al medico e scienziato pugliese Domenico Cotugno. Su ciò, *infra*, sub 3.

⁹ Cfr. le opere citate alla nota 1.

¹⁰ L. CEP PARONE, *Giacinto Dragonetti*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 1992, volume 41, p. 663 ss.

¹¹ R. COLAPIETRA, *Avviamento ad un profilo critico di Giacinto Dragonetti*, in «Bulettno della Deputazione abruzzese di storia patria», annata XCI (2001), p. 185.

¹² L.G. IANNI, *Mi pare un imbroglio che non so come definirlo. Lettere della madre (1757 – 1758)*, Esi, Napoli, 2008.

e Luigino Bruni: due economisti che, in anni recenti, vi hanno rinvenuto un importante (e singolare, trattandosi di un personaggio comunque legato all'illuminismo) antecedente delle moderne teorie economiche solidaristiche¹³.

Ma se ben poco vi è da aggiungere sia alla ricostruzione della sua vita familiare e dei suoi rapporti, sempre tenacemente stretti, con l'Aquila, sia alla riflessione sulla sua idea di *economia civile*, molto vi è ancora da dire sul suo pensiero giuridico e soprattutto sul rapporto che lega, nella riflessione del Dragonetti, il diritto e la storia. Tali aspetti sono contenuti in particolare nel suo saggio sull'origine dei feudi¹⁴ e quindi nel suo personale contributo alla demanialistica meridionale, contributo realizzatosi in occasione della partecipazione alla Commissione feudale napoletana animata con grande passione civile da David Winspeare¹⁵. Soprattutto di questi profili, studiati in passato in misura assai limitata, il presente saggio si propone di tentare un approfondimento che ne valorizzi gli aspetti più interessanti ed originali.

2. *Le alterne fortune dell'opera "Delle virtù e dei premi"*.

L'opera principale di Giacinto Dragonetti, per la quale è stato conosciuto ed apprezzato nell'intera Europa, si intitola *Delle virtù e dei premi*, e già dal titolo appare evidente il riferimento a Cesare Beccaria ed al suo *Dei delitti e delle pene*¹⁶.

¹³ Così S. ZAMAGNI, *Perché ritornare a Giacinto Dragonetti*, cit.; cfr. anche L. BRUNI, *Giacinto Dragonetti: la centralità delle virtù civili e dei premi nell'illuminismo napoletano ed europeo*, in Istituto Lombardo Accademia di scienze e lettere, Milano, 2011 nonché Id., *Le virtù, i premi e l'eclisse dell'economia civile*, in *Il mercato e il dono. Gli spiriti del capitalismo*, Università Bocconi, Milano, 2015, p. 71 ss.

¹⁴ G. DRAGONETTI, *L'origine de' feudi ne' Regni di Napoli e Sicilia. Loro usi, e leggi feudali relative alla prammatica emanata dall'augusto Ferdinando IV per la retta intelligenza del capitolo volentes*, Napoli, 1788.

¹⁵ D. WINSPEARE, *Storia degli abusi feudali*, Napoli, Angelo Trani, 1811; su di Lui cfr. D. IPPOLITO, *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna, 2013, *ad vocem*.

¹⁶ Su Cesare Beccaria si veda, di recente, M. PORRET, *Beccaria*, Bolo-

Beccaria può essere definito un filosofo del diritto teorico, mentre Giacinto Dragonetti è un giurista pratico, avvocato e magistrato; se da un lato l'opera di Beccaria è universalmente nota ed apprezzata, quella di Dragonetti, al contrario, è conosciuta al giorno d'oggi soltanto in ambiti abbastanza ristretti. Anzi, come si è accennato, essa viene messa in discussione già all'epoca della sua pubblicazione da Pietro Verri, e successivamente da Benedetto Croce.

Il trattato *Delle virtù e dei premi* fu nella seconda metà del Settecento un'opera ampiamente diffusa, tradotta in molte lingue e presente nelle biblioteche di tutta Europa, che si propone in modo consapevole come una prosecuzione dell'opera del Beccaria sotto un profilo maggiormente pedagogico rispetto al profilo strettamente penalistico dell'illuminista milanese. Questo profilo pedagogico, sebbene indagato in modo specifico¹⁷, resta sempre sullo sfondo di un lavoro che già nella sua ripartizione offre un panorama di indirizzi che ben si presta a proporre ed illustrare una prospettiva in qualche misura didattica, nel lavoro, nella cultura, nella scuola, nel diritto.

Tuttavia, dopo un primo impatto sulla cultura europea di non secondario rilievo, l'opera, già nella seconda metà dell'Ottocento, e sino ai giorni nostri, è stata sostanzialmente dimenticata. Al contrario essa sviluppa una interessante concezione della società, incentrata non già sulla punizione dei comportamenti riprovevoli bensì sullo sviluppo delle virtù pubbliche e private attraverso una politica premiale: si badi bene, non una politica fondata sull'incentivo, bensì proprio sul concetto di premio. La differenza è centrale in quanto l'incentivo modifica i comportamenti umani solo nel senso di un maggiore coinvolgimento di chi agisce rispetto a chi utilizza tale agire, per cui in definitiva attraverso l'incentivo si realizza una alienazione che non modifica la relazione tra soggetti, incentrata sempre sul profitto individuale; al contrario il premio mira al bene comune senza preoccuparsi in mo-

gna, 2013. La sua opera *Dei delitti e delle pene* è pubblicata in Italia da Feltrinelli, Milano, 1991 - 2015, con prefazione di S. Rodotà.

¹⁷ M. MUSELLO, *Illuminismo e didattica. Il progetto di Giacinto Dragonetti per le scuole del Regno di Napoli*, Liguori, Napoli, 2009.

do specifico del tornaconto dei singoli, che può anche esserci, ma che in tale prospettiva perde di rilievo. Scrive Dragonetti che *“il premio è il vincolo necessario per legare l'interesse particolare col generale e per tenere gli uomini sempre intenti al bene”*. Già da questa considerazione si può intuire come in verità Dragonetti abbia una concezione positiva dell'uomo, che deve soltanto essere guidato sulla retta strada valorizzando le sue virtù attraverso i premi, piuttosto che punendolo per i suoi delitti. Questa concezione di un uomo economico che non realizza esclusivamente il proprio interesse, come predicano gli economisti protestanti tra Seicento e Settecento, ma che è disposto anche a sacrificarsi per il bene comune, è singolarissima, specie quando rileva come tale attitudine possa essere favorita e sviluppata proprio attraverso lo strumento del premio¹⁸.

Già questo profilo, da solo, permette di attribuire al giovane Dragonetti una singolare originalità, che lo allontana sia da Beccaria sia dall'illuminismo classico il quale – in economia – coincide sostanzialmente con un liberismo praticamente assoluto, che ha come presupposto una intrinseca natura negativa dell'uomo: è la morale liberale che, anche nelle sue espressioni migliori, si fonda su una concezione egoista dell'animo umano. Al contrario Dragonetti, quando parla di bene comune e soprattutto di educazione alla cultura del bene comune sembra far riferimento, come valore intrinseco dell'uomo, alla solidarietà, ed è proprio questo aspetto ad essere singolare in un pensatore illuminista. Afferma significativamente Dragonetti, in apertura del libro:

“Il travaglio e la cultura sono i soli titoli della proprietà che dovrebbero essere rispettati. L'usucapione, l'accessione, la emancipazione, il diritto quiritario e bonitario, sono tutte voci inventate dall'usurpazione e rese rispettabili dalla forza ... Rendeteci, illegittimi possessori, quelle terre che ci avete usur-

¹⁸ S. CELLUCCI, *Giacinto Dragonetti ...*, cit., p. 7, rileva come *“Dragonetti intendeva dunque conciliare la legislazione delle pene con quella dei premi, ritenendo che, prima di perseguire il reo con il castigo, dovesse essere esperito il tentativo di integrarlo nel contesto civile con la prospettiva del giusto apprezzamento che riceve la virtù”*.

pato e che siete nell'impossibilità di coltivare. Allora ci vedrete più di voi impegnati per la patria che oggi odiamo per essere il teatro del nostro avvilito".¹⁹

Si tratta di affermazioni estremamente moderne, che sembrano anticipare principi che solo nei decenni successivi si sarebbero sviluppati compiutamente: penso ai valori costituzionali della funzione sociale della proprietà e del lavoro come fondamento della Repubblica democratica.

Come è stato notato, il trattato del Dragonetti

"appare come un'opera intesa a delineare una completa riforma generale dello Stato attraverso due parametri fissi di impostazione: la virtù, riconosciuta dallo Stato come valore fondamentale del sistema – ma che certo non esclude i delitti e le relative pene –, ed i premi da tributare agli individui"²⁰.

E proprio attraverso tale coppia di valori che viene ad essere proposto un ampio rinnovamento della struttura della società napoletana, volta a redistribuire la proprietà ed a favorire la diffusione della cultura e quindi del merito. Tutti valori che nelle società di antico regime non sono affatto popolari e che pertanto vengono accettati solo in via astratta. La Repubblica partenopea pagherà, e pagherà assai caro, proprio questo scotto²¹.

Non casualmente Dragonetti dedica una parte importante

¹⁹ Il brano è significativamente riportato da R. COLAPIETRA, *Avviamento ad un profilo critico di Giacinto Dragonetti*, cit., p. 195, 196.

²⁰ L.G. IANNI, *Giacinto Dragonetti illuminista e giureconsulto aquilano*, in *Teoria e storia del diritto privato*, VI, 2013, p. 4.

²¹ Scrive N. RODOLICO, *Storia degli italiani. Dall'Italia del Mille all'Italia del Piave*, Firenze 1964, p. 559, a proposito della Repubblica Napoletana: "Fu quella la prima sanguinosa pagina del Risorgimento italiano. Una tradizione rivoluzionaria italiana del Risorgimento s'inizia proprio con i patrioti della Partenopea. Idealisti, privi di senso realistico politico, essi, quando si accorsero che i Francesi avevano deciso di abbandonare Napoli, non pensarono a salvarsi, tradendo magari i Francesi, come da costoro erano stati traditi, ma si affannarono a sostenere la barcollante Repubblica, combatterono, insegnarono agli Italiani a morire per l'ideale della libertà".

del *Trattato* alla necessità di una riforma dell'agricoltura, una riforma in cui le suggestioni liberiste, nelle quali si coglie l'eco del teramano Melchiorre Delfico²², si mescolano ad un caustissimo riformismo economico che intendeva approfittare del tentativo di indebolimento dei baroni da parte della Corona onde distribuirne, almeno in parte, le terre; ma anche per questo tentativo di redistribuzione dei terreni feudali i tempi non erano maturi, e bisognerà aspettare qualche altro decennio, almeno sino alle leggi eversive della feudalità di Giuseppe Napoleone prima e di Gioacchino Murat dopo. Tuttavia l'interesse del Dragonetti per i problemi della terra e dell'agricoltura lo avvicina ai fisiocrati ed alla loro politica antimercantilista; una politica che proprio in quegli anni si afferma in Francia e da lì giunge sino a Napoli. E sarà proprio l'elaborazione napoletana di tali principi a permettere lo sviluppo di un pensiero economico e sociale sull'utilizzo della terra la cui trama complessa viene arricchita proprio dalle notazioni del giurista aquilano.

Insomma, è una intera classe politica che vede lucidamente i problemi sociali ed economici e si sforza di affrontarli con un impegno intellettuale pregevole, ma è una classe politica che finisce per scontrarsi con paure teoriche e privilegi concretissimi, che in definitiva prevarranno e non permetteranno il realizzarsi di un "blocco" sociale riformista in grado di imporsi.

Dragonetti è emblematico di questo fallimento: pur facendo parte della massoneria (ma questo è un aspetto non necessariamente significativo, perché l'appartenenza alla massoneria era, nel Settecento, una moda diffusa, che non sempre comportava la completa e totale adesione al pensiero liberale e liberista²³), risentiva di un'istruzione familiare cattolica, e in tutta la sua attività di studioso si astenne sempre

²² Sebbene i rapporti tra Giacinto Dragonetti e Melchiorre Delfico (Leognano, 1744 – Teramo, 1835) non siano stati studiati in modo specifico, l'essere stati entrambi allievi del Genovesi, nonché l'essersi occupati di argomenti comuni, depone per una conoscenza sviluppatasi prima in Abruzzo e quindi a Napoli. Sul Delfico cfr. A.M. RAO, *Delfico Melchiorre*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., p. 747, *ad vocem*.

²³ A.M. RAO citata da R. COLAPIETRA, *Avviamento ad un profilo critico di Giacinto Dragonetti*, cit., p. 211.

da giudizi antireligiosi²⁴. La sua moderazione lo portava ad ipotizzare una società meno diseguale, attribuendo alla cultura la capacità di incidere sulle politiche economiche e sociali del governo meridionale. Proprio per questo il suo indirizzo di pensiero basato sulla promozione della virtù piuttosto che sulla punizione dei delitti appare non solo originale ma anche di grande attualità ed interesse.

3. Una discussa attribuzione.

Merita, quanto meno per l'autorevolezza della fonte, soffermarsi sulla tesi di Benedetto Croce volta a negare la paternità dell'opera al Dragonetti.

L'affermazione viene motivata con un appunto manoscritto ritrovato in calce all'edizione dell'opera consultata dal filosofo di Pescasseroli, che appunto sembrerebbero attribuire la paternità del Trattato a Domenico Cotugno, medico e scienziato di Ruvo di Puglia²⁵. In realtà, Croce si limita a riportare dei dubbi: nell'appunto manoscritto si legge

“Questo libro fu pubblicato in Napoli da un gentiluomo aquilano, fratello del marchese Dragonetti. L'abate Genovesi, prima che si stampasse, lo lesse, vi diede qualche mano, e trovandovi delle buone cose, non solo l'approvò molto, e spinse il suo credito autore a stamparlo, ma nella distribuzione delle cattedre stabilite dopo l'espulsione dei P.P. gesuiti, lo propose al re Ferdinando IV per un maestro di giusnaturale. Seppe tardi il Genovesi che l'autore non era il Dragonetti. Ma intanto questa credenza portò a questi una fortuna, e diè mano alla morte del Genovesi medesimo. Perché il Re, in cambio della cattedra di giusnaturale, fe' il Dragonetti cattedratico degli Uffizi nelle

²⁴ Cfr. S. CELLUCCI, *Giacinto Dragonetti...*, cit., pp. 5 ss.

²⁵ Su Domenico Cotugno si veda A. IURILLI (a c. di), *Domenico Cotugno. Opere*, Manduria, 1986. Va peraltro ricordato che il Liceo classico dell'Aquila è intitolato proprio a Domenico Cotugno, ma non sembra che i rapporti avuti con il Dragonetti a Napoli abbiano inciso su tale scelta, probabilmente dettata soltanto dall'utilizzazione, dopo l'Unità d'Italia, delle intitolazioni degli istituti scolastici a personaggi illustri del passato, anche se geograficamente distanti.

scuole del fu Gesù vecchio, oggi S. Salvatore, alla qual cattedra fu concessa la Soprintendenza di tutte le altre cattedre. Questa soprintendenza era stata sulle prime destinata al Genovesi col soldo d'annui ducati mille e dugento, e carrozza di corte; e il Genovesi ne avea ricevuto le congratulazioni del principe di Belmonte Ventimiglia, maggiordomo maggiore. Poi, per segreto intrigo, le cui origini il Genovesi confidentemente mi disse venire dalla Corte di Roma che lo perseguitava, fu col soldo di ducati seicento data al Dragonetti. Genovesi rimase senza veruna considerazione. Cosa che lo accordò a segno che in meno di un anno lo tolse di vita. Il Dragonetti neppure egli rimase contento. Perché, infelicissimo parlatore, e niente atto alla cattedra, poco men che bisognava regalare qualche studente perché l'ascoltasse. Per la qual cosa fu obbligato a rinunciare l'impiego e ritirarsi all'Aquila, sua patria, dopo quasi tre anni²⁶.

Croce continua chiedendosi se il libretto fosse del Dragonetti o di altri, ma conclude in modo assai critico, rilevando che *"dopo il giudizio che ne abbiamo dato, l'indagine non merita di esser fatta"*²⁷.

La tesi di un'attribuzione dell'opera al Cotugno, è stata comunque contrastata da Raffaele Ajello²⁸ il quale ha in modo convincente esaminato le prime edizioni dell'opera dimostrando come – a ben vedere – il trattato, sebbene pubblicato in forma anonima, come era consueto all'epoca, fosse stato già nell'immediato attribuito a Giacinto Dragonetti, né si comprende perché quest'ultimo avrebbe dovuto utilizzare un testo di Domenico Cotugno, che peraltro era un medico e scienziato, e che lascerà delle opere dell'ingegno pregevoli, ma attinenti alla propria materia, senza mai occuparsi di diritto. Né, ulteriormente, nell'ipotesi di una falsa attribuzione, si comprende come mai il Cotugno, che pur era buon amico del Dragonetti, non si sia mai ribellato alla pretesa dell'abruzzese di utilizzare un'opera non sua.

²⁶ Così B. CROCE, *Nuove pagine sparse*, cit. p. 235, 236.

²⁷ B. CROCE, *Nuove pagine sparse*, cit., p. 237.

²⁸ Cfr. R. AJELLO, *Stato e feudalità*, Napoli, 1992, p. 41, nota 63.

4. "L'origine dei feudi" e l'interpretazione del capitolo "Volentes".

All'interno della vasta ed articolata produzione del Dragonetti, spicca un lavoro di ricostruzione storica ed insieme di interpretazione giuridica riguardante i rapporti tra la Corona di Napoli ed i baroni siciliani, e soprattutto viene affrontato il problema della devoluzione feudale: *L'origine dei feudi nei regni di Napoli e Sicilia*²⁹. Il problema posto consisteva nel verificare se la disposizione "Volentes", dettata da Federico d'Aragona, re di Sicilia, nel 1296, che disponeva la possibilità di alienare i feudi siciliani senza l'assenso regio, li avesse o meno trasformati in beni allodiali, ovvero in beni sostanzialmente privati la cui circolazione, sia *inter vivos* sia soprattutto *mortis causa*, fosse del tutto libera o in qualche misura sottoposta a restrizioni³⁰.

L'importanza di tale disposizione si ricollegava al contenuto del Capitolo *Si aliquem* di re Giacomo del 1286 che fissava, con esclusivo riferimento alla Sicilia, il grado (sino al sesto) dei successibili. Infatti la dottrina siciliana riteneva che tali disposizioni avessero stabilito l'esonazione dei feudi siciliani dalla devoluzione e comunque la loro libera circolazione come beni allodiali, in aperto contrasto con quanto stabilito da re Ruggero nella costituzione *Scire volumus*, che al contrario stabiliva il divieto di qualsiasi atto di disposizione sul feudo. Federico d'Aragona avrebbe, secondo la tesi contraria a quella sostenuta dal Dragonetti, derogato in tal modo alla precedente norma per ricompensare i feudatari siciliani della propria spiccata fedeltà, alterando la regola successoria ed

²⁹ La prima edizione è del 1788 a cura delle stamperie reali napoletane, cui seguirono diverse edizioni palermitane sino al 1842, a cura di Francesco Lao nell'ambito della *Raccolta di opere riguardanti la feudalità di Sicilia*. Sul punto cfr. L. G. IANNI, *Giacinto Dragonetti e l'interpretazione del capitolo Volentes nel suo trattato sull'origine dei feudi*, in *Honos alit artes, Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, Firenze, 2013, p. 40.

³⁰ La questione viene affrontata da R. COLAPIETRA, *Avviamento ad un profilo critico di Giacinto Dragonetti*, cit., pp. 205 - 211 e quindi in modo più analitico da L. G. IANNI, *Giacinto Dragonetti e l'interpretazione del capitolo Volentes ...*, cit., pp. 41 ss.

evitando che, in caso di assenza di un legittimo successore, il feudo tornasse alla Corona.

Come si vede un problema politico che riguardava direttamente la proprietà dei feudi siciliani e la cui soluzione veniva affidata dalla Corona a Giacinto Dragonetti proprio per la propria competenza insieme storica e giuridica. Dragonetti in primo luogo ricostruisce la norma spiegando che la disposizione *Volentes* da un lato non incide sul regime successorio, ma soltanto sulle disposizioni *inter vivos*, e dall'altro come il regime di libera disponibilità del bene tra soggetti privati non diminuisse in realtà le prerogative regie sul feudo, prima tra tutte quella della reversibilità del feudo in mancanza di successori legittimi. Inoltre la disponibilità dei beni feudali era particolare, in quanto operava solo con riferimento all'intero feudo, e non con riguardo le sue parti. Insomma Dragonetti contesta la natura di regola del capitolo *Volentes*, relegandolo a specifica e limitata eccezione, applicabile ai soli feudi siciliani in presenza di specifici e determinati elementi. Sia sufficiente leggere la disposizione:

"Volentes igitur comites, barones et nobiles, comitatus, baronias et feuda tenentes a curia nostra, comitatibus, baroniis et feudis ipsis longius solito posse gaudere, et eorum emergentibus pro tempore necessitatibus absque nostrorum lesione iurium subvenire intuitu servitorum".

È evidente la prudenza con cui Federico d'Aragona apre alla possibilità di una durata dell'investitura feudale più lunga del normale (*longius solito*) ma sempre considerandola come una rinuncia eccezionale delle prerogative regie che – al di là dei casi specificamente considerati – restano integre³¹.

E sarà proprio Dragonetti che, dopo aver inquadrato storicamente il problema della struttura del feudo normanno –

³¹ Su tali profili cfr. M. SIMONETTO, *Dragonetti Giacinto*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., p. 785, *ad vocem*, il quale rileva come secondo Dragonetti "i feudi (siciliani) furono sempre parte del dominio dello Stato; le leggi che li riguardavano formavano la costituzione politica della nazione e perciò non vi si potevano applicare le norme civili che regolavano la libera disposizione dei patrimoni privati".

svevo e delle sue differenze con il feudo franco, ricostruirà sia lessicalmente sia logicamente sia giuridicamente i limiti della disposizione *Volentes*, il cui contenuto non viene messo in discussione, ma viene ad essere ridimensionato nei suoi presupposti e nel suo ambito di applicazione. Dunque “*Il beneficio contenuto nell’espressione suddetta si sostanzia nel consentire al barone di conservare il feudo alla propria famiglia anche in tutti quei casi in cui tale bene avrebbe dovuto perdersi*”³².

Tale risultato, ovvero la limitazione dell’efficacia della disposizione e la dimostrazione che nella sostanza essa era assai meno innovativa di quanto i baroni siciliani amassero ritenere, viene ottenuto attraverso l’esposizione dell’evoluzione storica delle consuetudini feudali, dell’origine e della natura dei feudi, delle leggi e dei provvedimenti volti a limitare il potere di disposizione degli stessi, nonché delle circostanze particolari che giustificavano l’emanazione del Capitolo *Volentes*, ma che lo rendevano una norma sicuramente eccezionale.

Con riferimento all’aspetto politico, infatti, dare ragione ai baroni siciliani sotto il profilo della libera disponibilità dei feudi avrebbe rappresentato

“una singolarissima condizione di privilegio per i titolari di quei feudi: aggiungendo questa libera disponibilità alle altre prerogative feudali i loro beni in quanto feudali, ma di fatto divenuti allodiali per la libera disponibilità, non sarebbero più stati soggetti alle leggi comuni, ed anzi avrebbero goduto delle esenzioni delle imposte che invece gravavano i beni allodiali in senso stretto”³³.

Con la conseguenza che il Dragonetti, scegliendo la strada dell’adesione alla tesi della piena natura feudale dei feudi siciliani, non solo sposa la difesa dell’assolutismo monarchico contro il potere feudale, ma si pone all’interno delle lotte di potere vecchie e nuove tra monarchia e baroni in una posizione di decisa innovazione, che coglie nella capacità della corona di indebolire la nobiltà (e che quindi viene percepita dai siciliani

³² Così L. G. IANNI, *Giacinto Dragonetti e l’interpretazione del capitolo Volentes ...*, cit., p. 44.

³³ S. CELLUCCI, *Giacinto Dragonetti ...*, cit., pp. 15, 16.

come una lesione della propria autonomia) l'unica e concreta possibilità di rinnovare gli schemi dell'antico regime.

5. *La Commissione feudale napoletana.*

Il riformismo borbonico aveva tentato una prima sistematizzazione della questione feudale in Sicilia, dove il Viceré nel 1789 aveva dettato istruzioni per censire e frazionare le terre comuni delle Università (come all'epoca venivano chiamati i comuni), sia nel resto del Regno, attraverso la fin troppo nota prammatica XXVI del 23 febbraio 1792, *De administratione universitatum*.

La legislazione borbonica in materia, cui Dragonetti fornirà un importante contributo di pensiero, parte dall'idea (esaminata nel paragrafo precedente) che il feudo nell'Italia meridionale possiede delle caratteristiche del tutto particolari, che non ne permettono l'assimilazione alla struttura classica del feudo dei popoli franchi; il feudo meridionale, infatti, nasce dal parlamento riunito ad Ariano nell'ottobre del 1140 dal re di Sicilia Ruggero II (figlio del normanno Ruggero I d'Altavilla), che ne sottolinea il rapporto diretto con l'autorità regia. Caratteristiche mantenute inalterate da Federico II di Svevia, il quale afferma la proprietà regia di tutto il territorio del regno meridionale, con conseguente svilimento dell'investitura feudale, consistente – nell'ottica normanna e sveva – più in un mero ufficio che in una vera e propria concessione di proprietà del territorio feudale³⁴. Ne consegue una sostanziale assimilazione della proprietà feudale ad una enfiteusi, con l'ulteriore conseguenza di uno svilimento della successione feudale a vantaggio della successione civile. Caratteristiche queste che permettono a Francesco Calasso di sottolineare come “*nella stessa materia feudale si eran venute creando, accanto alle consuetudini generali, consuetudini particolari, segnando tra feudo e feudo differenze profonde*”³⁵ ed a Romualdo Trifone di affer-

³⁴ R. TRIFONE, *Feudi e demani*, Roma, 1909, p. 14 ss.

³⁵ F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, Milano, 1954, p. 193. Rileva ulteriormente Calasso: “*Così per es. in Italia, per le diverse condizioni d'am-*

mare che, in relazione ai feudi dell'Italia meridionale,

“all'assoluta negazione dei diritti dei cittadini nel feudo francese si sostituì un'affermazione senza restrizioni e senza limiti; alla libertà per eccezione si oppose la libertà per regola e da questi mutamenti si originarono tutte quelle conseguenze, che meglio servirono a delineare il carattere del nostro feudo. Non il predominio del diritto politico feudale sul diritto civile, ma l'assoluta preminenza di questo su quello; non l'arbitrio del feudatario nel determinare diritti onerosi, precari e prescrittibili nei cittadini, ma affermazione generale e solenne di precedenza, di inviolabilità e di imprescrittibilità dei *iura civitatis*; non l'obbedienza alla forza generale predominante dell'ordine feudale, ma l'eguaglianza naturale, svolgentesi attraverso la civile equità delle leggi e della giurisprudenza; ecco quali furono gli elementi costitutivi del nostro sistema e le basi che giammai vennero meno nel patrimonio giuridico dei nostri padri”³⁶.

Quando Giuseppe Napoleone promulga la legge 2 agosto 1806, che all'art. 1 afferma: “*La feudalità con tutte le sue attribuzioni resta abolita. Tutte le giurisdizioni sinora baronali, ed i proventi qualunque, che vi siano stati annessi, sono reintegrati alla sovranità, della quale saranno inseparabili*”, si realizza in brevissimo tempo un rilevante sconvolgimento, insieme giuridico, sociale ed economico. Ne consegue che, quando Gioacchino Murat sale sul trono del Regno di Napoli, nel 1808, tra i suoi primi atti provvede alla nomina dei componenti della Commissione feudale che Giuseppe Napoleone aveva istituito l'undici dicembre 1807 ma che non aveva ancora iniziato il proprio lavoro.

La commissione sarà presieduta da Giacinto Dragonetti e sarà composta da Domenico Coco, Giuseppe Franchini, Giuseppe Raffaelli e Nicola Vivenzio. I suoi lavori saranno ispirati

biente e di tradizione, il feudo, importatovi dalla Francia, differì in punti vitalissimi da quello che s'era venuto configurando nel paese d'origine: basti solo pensare che mentre il feudo franco era indivisibile e inalienabile, quello italiano (che suol dirsi longobardo), invece, era divisibile secondo le norme che regolavano ogni altro qualsiasi patrimonio e poteva essere totalmente o parzialmente alienato, con o senza il consenso del senior”.

³⁶ R. TRIFONE, *Feudi e demani*, cit., p. 23.

dal procuratore generale David Winspeare, acuto e versatile giurista napoletano dal nome inglese³⁷: essa porta a termine un intenso lavoro³⁸ che si concretizzerà non solo e non soltanto in quasi millecinquecento sentenze, ma soprattutto nella completa elaborazione dei principii generali in materia di demanio civico e di rapporti tra comunità locali e nobiltà feudale, principi che costituiranno un *corpus* giurisprudenziale che influenzerà, sino ai giorni nostri, la materia degli usi civici³⁹. I suoi lavori ci sono noti grazie alla pubblicazione del bollettino delle sentenze, voluto dal Ministro dell'interno André-François Miot, che il 15 giugno 1808 scrive al Dragonetti, quale Presidente della Commissione delle cause feudali:

“Trovo necessario che gl'Intendenti civili delle Provincie abbiano regolarmente la notizia delle decisioni, che cotesta Commissione fa in ogni mese delle cause de' Comuni coi loro antichi ex-baroni, acciocchè l'esecuzione di esse non resti abbandonata al solo interesse degli Amministratori e de' Procuratori de' Comuni medesimo. Invito perciò V.S. Ill. e la Commissione di pubblicare in fine di ogni mese il bullettino de' suoi atti, in cui sieno inserite le decisioni definitive delle cause trattate. Disponga Ella che ciò venga eseguito dal primo mese in cui la Commissione si è messa in attività delle sue funzioni; e che mi sia trasmesso un numero competente di esemplari di tali bullettini, onde da me si possano inviare a' rispettivi Intendenti”.

I bollettini, che coprono tre anni, dal 1808 al 1810, sono raccolti in sessanta volumi che testimoniano l'eccezionalità e la profondità del lavoro svolto dalla Commissione feudale⁴⁰.

³⁷ Nota D. IPPOLITO in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., p. 2070: “Figlio di Giuditta Scillitani e di Antonio – capostite dei Winspeare napoletani – che fu ingegnere militare, uomo di cultura e alto funzionario del governo borbonico, in stretti rapporti con Giuseppe Zurlo”.

³⁸ R. COLAPIETRA, *Avviamento ad un profilo critico di Giacinto Dragonetti*, cit., p. 214, parla di “una pagina bianca di fondamentale rilievo, ancora tutta da scrivere”.

³⁹ Sia consentito un riferimento a F. MARINELLI, *Gli usi civici*, nel *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, 2° ed., Milano, Giuffrè, 2013.

⁴⁰ Una copia di tale raccolta si trova presso il Commissariato per gli

In particolare tale Commissione svolgerà un lavoro complesso consistente nell'elaborazione di alcuni principii necessari per applicare in concreto una legge che sconvolgeva un sistema economico, giuridico e sociale che reggeva il Mezzogiorno d'Italia da settecento anni. Il lavoro della Commissione feudale napoletana meriterebbe una specifica attenzione che sino ad oggi è colpevolmente mancata, tuttavia è possibile affermare che al demanio civico, ovvero a quelle parti del feudo che venivano attribuite ai comuni, veniva applicato un regime che si differenziava in modo netto sia da quello della proprietà privata, che proprio in quegli anni veniva elaborata dal *Code civil* come paradigma del diritto soggettivo assoluto, e proposta dalla Francia all'intera Europa, sia dal paradigma della proprietà pubblica, anch'esso basato su principi e regole tradizionali.

Un regime, questo del demanio civico, che si differenzia da quello ordinario proprio perché ne sono diversi i presupposti e le finalità. Mentre la proprietà privata, secondo la dottrina economica dell'epoca, deve circolare il più rapidamente possibile, il demanio civico deve essere conservato alla popolazione dei naturali, che ne hanno acquistato la proprietà attraverso un processo storico, attraverso un'appropriazione che non è mediata da alcun riconoscimento giuridico bensì esclusivamente dal fatto di possedere tali beni in comune per utilità economiche fondamentali all'epoca, come il bosco ed il pascolo. Il che accentua anche il legame tra la comunità ed il bene comune, in cui la comunità si riconosce perché quel bosco o quel pascolo accompagnano le generazioni che si susseguono, che lo utilizzano in misura sostenibile e che lo conservano per consegnarlo integro alle generazioni future.

È da questi principii che nasce poi una dottrina che farà riferimento alla storia come fonte del diritto di proprietà delle popolazioni dei singoli borghi, e le decisioni dei commissari saranno sempre dichiarative, in quanto volte esclusivamente ad affermare l'esistenza storica degli usi. Il che permette di concludere che la fonte del demanio civico è da un lato la storia, che costituisce l'apprensione originaria del territorio

usi civici del Lazio, Toscana ed Umbria, in Roma, Via XX Settembre n. 20, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

affidandogli una funzione economica, e dall'altro la norma, che stabilisce come, quando l'esperienza storica è dimostrata, il demanio è costituito *ab initio* senza bisogno di alcuna dichiarazione formale. Insomma non è necessario alcun titolo, proprio quel titolo che invece appariva imprescindibile, nella proprietà privata o pubblica che fosse, ad una dottrina giuridica incapace di liberarsi dagli schemi romanistici.

6. *Profili culturali ed ideologici della demanialistica meridionale.*

In definitiva l'impostazione antifeudale dei Borboni, i cui fondamenti giuridici vengono elaborati proprio dal Dragonetti sulla base della ricostruzione storica che si è esaminata, e l'impostazione antifeudale dei sovrani napoleonidi, messa in atto dalla commissione demaniale di cui Dragonetti non casualmente viene chiamato a far parte, pur partendo da presupposti diversi, vengono ad incontrarsi nella comune finalità di un indebolimento del ruolo politico e sociale dei baroni, a tutto vantaggio di un rapporto diretto tra l'autorità statale ed il popolo. Ed è in questa evoluzione che già si intravedono i contorni dello stato-nazione che si svilupperà nell'Ottocento e nel Novecento: lo stato che elimina tutte le istituzioni intermedie e si pone come unico interlocutore dei cittadini, i quali vedono nella monarchia (assoluta o costituzionale che sia) una difesa dalle prepotenze e dagli arbitri della nobiltà. Uno stato ben attento a rompere ogni rapporto con il diritto comune ed a proporsi come unico soggetto legittimato a legiferare: l'assolutismo giuridico nasce proprio da questi presupposti⁴¹.

Ovviamente, pur all'interno di questa complessa situazione, i fondamenti teorici delle due impostazioni divergono: da un lato il potere regio tende ad indebolire i baroni per legarsi direttamente al popolo, ma non vuol mettere in discussione la concezione assolutista della monarchia, limitandosi a diminuire le possibilità di evitare la reversione del feudo; dall'altro la politica antifeudale dei francesi, volta ad eliminare del

⁴¹ P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e proprietà collettive*, in *Quaderni fiorentini*, Milano, 1990.

tutto la feudalità quale espressione della monarchia di antico regime e quale fondamento della società cetuale, per poi sostituirvi uno stato che – a prescindere dalla propria organizzazione – avrà come scopo principale quello di affermare prima e garantire dopo il liberismo economico e sociale. In questa seconda ottica il demanio civico viene costruito come eccezione alla regola generale della proprietà liberale, ma si tratta di una eccezione ben presente e ben radicata nell'ordinamento giuridico del Mezzogiorno d'Italia.

Una presenza scomoda, quella del demanio civico, che si realizza attraverso schemi singolari, ma che nelle acute pagine dei meridionalisti ottocenteschi e delle ricorrenti indagini parlamentari viene valorizzata come essenziale per la sopravvivenza delle classi sociali più povere. Un'essenzialità che, tuttavia, non sarà seguita da alcuna attenzione concreta né da alcuna conseguente riforma⁴².

7. Le influenze della Commissione feudale sugli assetti fondiari collettivi.

All'interno dell'esperienza che si è appena descritta, con tutte le sue luci e le sue ombre, non vi è dubbio che il pensiero giuridico meridionale abbia fornito un'elaborazione raffinata del concetto di demanio pubblico, concetto che dopo la puntuale riflessione dei giuristi medievali⁴³ era restato sullo sfondo della meditazione giuridica ottocentesca, prevalentemente civilistica, da cui – almeno per quanto riguarda l'Italia – verrà riproposto e valorizzato solo nelle pagine di Oreste Ranelletti⁴⁴, all'interno di un diritto amministrativo che andava ormai

⁴² In questo senso cfr. P. Grossi, *'Un altro modo di possedere'. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria*, Milano, 1977.

⁴³ Luca da Penne, Andrea d'Isernia e Marino da Caramanico si occuperanno in modo approfondito sia della particolare natura dei feudi meridionali sia della distinzione tra patrimonio personale del Re e demanio dello stato.

⁴⁴ Oreste Ranelletti (Celano, 1868 – Milano, 1956), allievo di Vitto-

affermandosi come scienza e materia autonoma.

Infatti i principi posti alla base del pensiero demanialistico meridionale vengono ripresi negli anni venti del Novecento dai compilatori della legislazione in materia di usi civici⁴⁵, i quali consapevolmente utilizzeranno tali materiali, ed anzi estenderanno tale disciplina a tutti gli usi civici italiani, operando una forzatura evidente, cui soltanto dopo la seconda guerra mondiale verrà in parte posto rimedio attraverso le leggi sulla montagna, che renderanno autonoma la disciplina delle comunioni familiari dell'arco alpino⁴⁶.

Ed è proprio in questo contesto che il pensiero di Giacinto Dragonetti si caratterizza per una singolare originalità e modernità, che ne giustificherebbe ampiamente una maggiore attenzione da parte della dottrina storica e giuridica. La sua opera infatti dimostra due assunti. Il primo consiste nella circostanza che con Dragonetti si realizza già nel Settecento la stretta connessione tra il diritto demaniale e la storia: come è stato infatti autorevolmente rilevato, il demanio civico è una storia vivente⁴⁷. Il secondo consiste nella circostanza che anche nell'ambito del pensiero illuminista meridionale emerge, sebbene con evidenti difficoltà, un pensiero giuridico solidaristico, che contrasta in modo netto con il liberismo economico propugnato dal pensiero liberale. Circostanze che si fondono nel rilievo che nella proprietà demaniale civica assume la nozione di comunità proprietaria, e che collega ai beni di uso

rio Scialoja, pubblica *Concetto, natura e limiti del demanio pubblico*, in *Scritti*, IV, p. 423 in cui ad una decisa vena pubblicizzante si accompagna una notevole sensibilità storica. Su di Lui si veda B. SORDI, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., p. 1652, *ad vocem*.

⁴⁵ La legge fondamentale in materia è la l. 16 giugno 1927 n. 1766, cui segue il R.D. 16 giugno 1927 n. 1255, il R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 ed infine la l. 10 luglio 1930 n. 1078.

⁴⁶ Le principali leggi sulla montagna sono la l. 3 dicembre 1971 n. 1102 e la l. 31 gennaio 1994, n. 97.

⁴⁷ P. Grossi, "Usi civici": una storia vivente, in *Archivio Scialoja-Bolla*, 2008, 1, p. 19. Sempre dello stesso A. si vedano, quanto meno, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria*, cit., e *Assolutismo giuridico e proprietà collettive*, in *Quaderni fiorentini*, cit., p. 505.

civico la storia della comunità stessa, per cui i beni demaniali, la comunità e la sua storia divengono i cardini di quell'identità collettiva che si perpetua nel tempo e che giunge sino a noi. A questa elaborazione Giacinto Dragonetti ha contribuito in misura importante, e proprio per questo la sua pagina merita di essere ricordata e valorizzata.

Mi sia concesso chiudere questo lavoro sottolineando come Giacinto Dragonetti, la cui agiata famiglia possedeva già diversi palazzi nel contado e nel centro storico dell'Aquila, di cui il principale nel Quarto di San Giorgio presso la chiesa di Santa Giusta⁴⁸, si sia dedicato, nei primi tre anni dell'Ottocento, quando torna nella città natia dopo l'amara sconfitta della Repubblica Partenopea, alla sistemazione della sua villa di campagna⁴⁹, sita in Paganica, oggi frazione dell'Aquila ed all'epoca comune autonoma⁵⁰. Una sistemazione che, attraverso gli onnipresenti, particolarissimi e vivaci affreschi che si trovano sulle pareti, costituisce una ragguardevole espressione pittorica del pensiero illuminista e della cultura del primo Ottocento, caratterizzata da un lato dal simbolismo massonico, e dall'altro dallo stupore per una natura misteriosa che sembra evocare un modello nuovo di società⁵¹: insomma, un altro modo di rappresentare quella vocazione a valorizzare la ragione umana, che si realizza nella storia degli uomini, ragione che le pagine del Dragonetti esprimono, soprattutto in relazione all'epoca in cui sono state scritte, con grande ed originale modernità e profondità.

⁴⁸ R. COLAPIETRA, *Avviamento ad un profilo critico di Giacinto Dragonetti*, cit., p. 186.

⁴⁹ R. COLAPIETRA, *Avviamento ad un profilo critico di Giacinto Dragonetti*, cit., p. 214, nota 35.

⁵⁰ Paganica merita di essere ricordata anche perché ha dato i natali a Gioacchino Volpe (1876 - 1971), importante storico della prima metà del Novecento, ed a Edoardo Scarfoglio (1860 - 1917), poeta, giornalista e scrittore, che sarà marito di Matilde Serao.

⁵¹ Nota L.G. IANNI, *Giacinto Dragonetti illuminista e giureconsulto aquilano*, cit., p. 41, che "Come tutti gli uomini colti dell'epoca, Dragonetti era entrato a contatto con visioni di terre, climi e popoli diversi dagli europei, grazie anche ai rapporti di commercio e alle forme di colonizzazione di nuovi territori".